

XVII LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 294 di venerdì 19 settembre 2014

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI

La seduta comincia alle 9.

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,02).

(Iniziative volte ad assicurare la vendita degli strumenti finanziari sequestrati confluenti nel Fondo unico giustizia, al fine di consentire il reperimento delle risorse necessarie allo sblocco della contrattazione nel comparto sicurezza – n. [2-00680](#))

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Dambruoso n. [2-00680](#), concernente iniziative volte ad assicurare la vendita degli strumenti finanziari sequestrati confluenti nel Fondo unico giustizia, al fine di consentire il reperimento delle risorse necessarie allo sblocco della contrattazione nel comparto sicurezza (Vedi l'allegato A – [Interpellanze urgenti](#)).

Chiedo all'onorevole Dambruoso se intenda illustrare la sua interpellanza.

STEFANO DAMBRUOSO. Signor Presidente, qui passiamo a tutt'altra tematica: passiamo alla vicenda nota e risolta in buona parte ieri – secondo le notizie giornalistiche – dal Governo, e che riguarda la necessità di trovare i fondi per soddisfare aspettative e richieste del numeroso comparto delle forze dell'ordine.

In data 25 marzo 2014, nel corso di un incontro con i sindacati della Polizia di Stato, il Ministro dell'interno ha assunto l'impegno di sollecitare, in tempi brevi, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al fine dell'avvio del tavolo del rinnovo contrattuale bloccato, ormai, dal 2009, nonché di procedere all'approvazione di una legge delega per il riordino delle carriere, reperendo nuove risorse.

Solo qualche giorno fa, il 3 settembre 2014, a margine dei lavori in Senato sulla legge delega di riforma della pubblica amministrazione, a proposito dei rinnovi contrattuali per i dipendenti pubblici, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha affermato che «in questo momento di crisi le risorse per sbloccare i contratti a tutti non ci sono», e che pertanto gli stipendi degli statali resteranno bloccati anche nel 2015.

Nelle ultime ore il Ministro dell'interno ha riferito invece, e fortunatamente, che: «ci sono le condizioni per lo sblocco degli stipendi delle forze di Polizia», ma da ricostruzioni giornalistiche emerge che i costi dell'operazione – che ammonterebbero a circa 800 milioni di euro per lo sblocco dal 2015 – sono impossibili o molto difficili da stanziare entro il 31 dicembre 2014. Segnali positivi in questa direzione sono stati espressi anche dal Ministro della difesa e dallo stesso Presidente del Consiglio, ma il nodo da sciogliere resta quello delle coperture. Ieri abbiamo appreso che questo nodo si è avviato alla risoluzione; ciò nonostante, sottosegretario, le sollecito un approfondimento sul tema che ci stava a cuore con la presentazione di questa interpellanza.

Infatti sul sito di Equitalia Giustizia, tra i dati patrimoniali del Fondo unico giustizia (il cosiddetto FUG) al 30 giugno 2014, risultano depositati 1.429.074.000 euro di risorse liquide – di cui 415 milioni circa di risorse sequestrate «anticipate» allo Stato da Equitalia Giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.143 del 2008; nonché 2 miliardi circa di risorse non liquide, costituite da deposito titoli, gestioni patrimoniali, gestione collettiva del risparmio, contratti assicurativi e mandati fiduciari. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finora emanati per la riassegnazione delle risorse liquide hanno sempre previsto la destinazione del 48 per cento al Ministro dell'interno, del 48 per cento al Ministero della giustizia e del 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato; e, ad oggi, le

somme versate complessivamente da Equitalia Giustizia ammontano a circa 810 milioni, cifra notevolmente inferiore alla reale disponibilità patrimoniale del Fondo unico giustizia.

Sul punto, già in data 13 febbraio 2014, nel corso della seduta n.173, il Viceministro dell'economia e delle finanze, in risposta ad un'interpellanza urgente, ha spiegato che gli ostacoli che impediscono l'integrale sfruttamento delle risorse del Fondo «sono stati ampiamente verificati in seno ad un tavolo tecnico coordinato lo scorso anno dal Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito del quale si è convenuto sull'impossibilità di una utilizzazione proficua delle risorse finanziarie del Fondo unico giustizia mediante l'alienazione della relativa componente titoli. Il tema della vendibilità dei titoli sequestrati impatta, da un lato, con la necessità di tutelare le posizioni giuridiche soggettive degli imputati non condannati con sentenza definitiva – quindi rientrano nel campo delle somme sequestrate e non confiscate – e, dall'altro, con quella di verificare le modalità di restituzione delle somme ricavate dalla vendita dei titoli già sequestrati, nel caso di dissequestro. Estremamente complessa appare, a monte, la stessa selezione dei titoli vendibili e la determinazione del prezzo di vendita, di talché è stata ipotizzata la vendita dei soli titoli quotati, considerato che, per quelli non quotati, la congruità del prezzo di vendita sarebbe contestabile per definizione, con conseguenti elevati rischi di contenzioso, in caso di successivo dissequestro. Da ultimo, deve precisarsi che la normativa vigente (all'articolo 6, comma 21-*quinquies*, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito dalla legge n.122 del 2010, e all'articolo 10, comma 21, del decreto-legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n.111 del 2011) ha subordinato la possibilità di vendita degli strumenti finanziari sequestrati all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio, che ne avrebbe dovuto determinare termini e modalità. Tale decreto, per tutte le difficoltà operative, che sono state sopra menzionate e che riguardano le norme contenute nella legge, non è ancora stato attuato».

Appare evidente a noi interpellanti che la vendita di titoli e prodotti finanziari già oggetto di confisca, oggi confluiti nel Fondo unico giustizia sotto la voce generica «risorse non liquide», potrebbe contribuire in modo significativo al reperimento delle risorse necessarie allo sblocco dei contratti del comparto sicurezza.

Noi, quindi, chiediamo a che punto siano i lavori per l'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dagli articoli 6, comma 21-*quinquies*, del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2010, e 10, comma 21, del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 2011, nonché quali determinazioni si intendano assumere per assegnare nel più breve tempo possibile le citate risorse del Fondo unico giustizia al Ministero dell'interno – come previsto appunto dai citati commi – e consentire a quest'ultimo lo sblocco di risorse utili, non solo ma anche, per le richieste stipendiali delle Forze di polizia.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci, ha facoltà di rispondere.

GIANPIERO BOCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, naturalmente non mi soffermo sulle ultime notizie in merito allo sblocco così com'è stato ricordato dall'onorevole interpellante e mi soffermo invece sulla interpellanza con la quale gli onorevoli lamentano non solo il rinnovo dei contratti collettivi per il settore delle forze di polizia ma soprattutto evidenziano che dette risorse, com'è stato ricordato puntualmente pochi minuti fa, potrebbero essere individuate attingendo dalle somme confluite nel Fondo unico giustizia, facendo particolare riferimento agli importi derivanti dalla vendita di titoli e prodotti finanziari intestati al Fondo ed iscritti sotto la voce generica di «risorse non liquide».

Pertanto, gli interpellanti chiedono di sapere lo stato di adozione del decreto, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 6, comma 21-*quinquies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge n.30 luglio 2010, n.122, e dall'articolo 10, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, con cui sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati in argomento.

Inoltre, gli onorevoli sollecitano la destinazione di tali risorse al Ministero dell'interno per finanziare gli adeguamenti stipendiali delle Forze di polizia.

Al riguardo, sentiti competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dagli onorevoli interpellanti, gli articoli 6, comma 21-*quinquies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge n.30 luglio 2010, n.122, e dall' articolo 10, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha subordinato la possibilità di vendita degli strumenti finanziari sequestrati all'adozione di un successivo DPCM che ne avrebbe dovuto determinare termini e modalità.

In relazione al provvedimento in argomento, sono in corso gli approfondimenti istruttori, da cui sono emerse difficoltà nell'individuazione di un percorso operativo praticabile.

Più nel dettaglio, si osserva, innanzitutto, che nel Fondo unico giustizia confluiscono risorse sequestrate, che, in quanto tali, non sono di proprietà dello Stato, a causa della loro provvisorietà e del fatto che potrebbero essere restituiti al titolare originario, in caso di revoca della misura. Il FUG è, quindi, un Fondo nel quale le risorse giacciono fin quando un nuovo provvedimento dell'autorità giudiziaria non ne disponga la confisca ovvero il dissequestro.

Soltanto per effetto di un'eventuale successiva sentenza di condanna passata in giudicato e di un provvedimento di confisca, Equitalia Giustizia potrà versare le somme confiscate al bilancio dello Stato, al quale è, inoltre, versata una quota delle risorse sequestrate disponibili per massa – cosiddetta «anticipazione» – determinata annualmente con decreto ministeriale, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008 n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n.181. Ciò posto, il tema della vendibilità dei titoli sequestrati intestati al FUG impatta sia con la necessità di tutelare le posizioni giuridiche soggettive di imputati non condannati con sentenza definitiva, nonché con quella di verificare le modalità di restituzione delle somme ricavate dalla vendita dei titoli già sequestrati, nel caso di dissequestro.

Estremamente complessa appare, a monte, la stessa selezione dei titoli vendibili e la determinazione del prezzo di vendita, di talché è stata ipotizzata la vendita dei soli titoli quotati, considerato che per quelli non quotati la congruità del prezzo di vendita sarebbe contestabile per definizione, con conseguenti elevati rischi di contenzioso, in caso di successivo dissequestro.

Tuttavia, anche per i titoli quotati l'ipotesi di stabilire che il prezzo di vendita non debba essere inferiore a quello dell'acquisto non elimina i problemi connessi alle oscillazioni del valore dei titoli. Non può, infatti, escludersi che il valore del titolo alla data del dissequestro possa essere superiore sia al prezzo di acquisto a suo tempo pagato dall'avente diritto, sia al prezzo della successiva vendita.

Altro profilo di criticità, in assenza di una specifica indicazione contenuta nella norma primaria, consiste nello stabilire se, dopo che sia stato venduto il titolo sequestrato che prevede la distribuzione di cedole, in caso di successivo dissequestro, l'avente diritto abbia o meno titolo per ottenere il pagamento del valore delle cedole maturate dalla data del sequestro a quella del dissequestro. Inoltre, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sottolinea che le entrate affluite al bilancio statale derivanti da confische e, a maggior ragione, da sequestri non sono considerate valide ai fini del miglioramento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Gli introiti da sequestri, in particolare, essendo riferiti a risorse che sono nella titolarità di terzi, sono trattati nei conti nazionali alla stregua di un'anticipazione passiva dello Stato e, quindi, oltre a non avere effetti positivi sull'indebitamento netto, producono effetti negativi sul debito pubblico.

Pertanto, la Ragioneria generale dello Stato esprime perplessità in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse per la copertura di oneri relativi alla retribuzione del personale, in quanto ciò comporterebbe un peggioramento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Inoltre, tale tipologia di utilizzo non è espressamente prevista tra le finalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n.